

La presente legge interviene in materia di gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale con l'obiettivo di perseguire l'equilibrio faunistico, la tutela della fauna selvatica e la corretta gestione del territorio a fini faunistici venatori.

L'esperienza maturata nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione faunistico venatoria a seguito del riordino istituzionale rende necessario modificare alcune disposizioni al fine di garantire maggiore efficacia nell'azione amministrativa; in particolare si prevede la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di alcune funzioni si rivedono le norme in materia di affidamento dei contratti da parte degli ATC, si interviene sulle funzioni degli ATC e si effettuano alcune precisazioni sulla disciplina degli istituti di gestione faunistica.

Inoltre, a seguito del modello sperimentato con la legge obiettivo per la gestione degli ungulati, la proposta introduce nell'ordinamento regionale gli strumenti necessari per una gestione finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi, anche potenziali ed ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.

In particolare la proposta di legge prevede:

- l'articolo 1 (Gestione della fauna selvatica. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994) che modifica l'articolo 1 della l.r. 3/1994 per chiarire che la legge regionale disciplina la gestione e la tutela di tutte le specie della fauna selvatica nonché la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, anche in conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della l. 157/1992;

- l'articolo 2 (Esercizio funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 3/1994) introduce l'articolo 5 bis nel quale è previsto che la competente struttura della Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio regionale per l'esercizio delle seguenti attività di assistenza procedimentale e di promozione della cultura della sicurezza.

L'individuazione delle attività e le modalità per l'esercizio delle funzioni saranno definite con delibera di Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

- l'articolo 3 (Comprensorio. Modifiche all'art. 6 bis nella l.r. 3/1994) modifica l'art. 6 bis introducendo tra le destinazioni del territorio effettuate con la pianificazione faunistica anche le zone di rispetto venatorio e si specifica che le zone di protezione sono quelle lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

- l'articolo 4 (Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 comma 2 lett. c nella l.r. 3/1994) modifica l'articolo 7 comma 2 lett. c) aggiungendo la previsione dell'attivazione di un fondo di rotazione per il supporto all'ATC di cui all'articolo 12 bis, al fine di sostenere l'attività degli ATC in difficoltà.

- l'articolo 5 (Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 7 bis comma 2 bis nella l.r. 3/1994) abroga il comma 2 bis

- l'articolo 6 (Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 3/1994) introduce l'articolo 10 bis che prevede l'istituzione di un nuovo organo al quale è

attribuito il compito di analizzare le dinamiche della popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale.

Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da esperti nelle materie faunistiche esponenti del mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza nelle materie faunistiche, così individuati:

- a) quattro esperti designati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) tre esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale;
- c) tre esperti designati dalle organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio e riconosciute a livello nazionale;
- d) due esperti designati, secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio regionale e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- e) due esperti designati congiuntamente dagli ATC.

Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte dei soggetti di cui al comma 2. Il comitato può essere nominato in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.

Il comitato resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale. La partecipazione al comitato non comporta oneri per l'amministrazione regionale.

-l'articolo 7 (Destinazione del territorio. Modifiche all'articolo 11 comma 3 nella l.r. 3/1994) modifica l'art. 11 comma 3 della l.r. 3/1994 per eliminare l'obbligo di delimitare con apposite tabelle i confini degli ATC.

-l'articolo 8 (Natura e organi degli ATC. Modifiche all'articolo 11 bis comma 5, 6 e 7 l.r. 3/1994) modifica il comma 5 dell'art. 11bis introducendo la previsione che i regolamenti, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo siano redatti secondo uno schema definito dalla Giunta regionale. Il comma 6 è modificato prevedendo che il comitato di gestione dell'ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci i verbali delle riunioni del comitato di gestione, mediante pubblicazione on line. I verbali delle riunioni sono pubblicati entro quindici giorni dalla loro approvazione. Il comma 7 è modificato prevedendo che la Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche direttive nel rispetto delle normative regionali e nazionali.

-l'articolo 9 (Comitato di gestione e Presidente dell'ATC. Modifiche all'articolo 11 ter comma 4 l.r. 3/1994) modifica il comma 4 dell'art. 11 ter prevedendo che il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni ricevute e in caso di mancato ricevimento delle designazioni il Presidente della Giunta procede comunque alla nomina ai sensi dell'articolo 21, comma 6 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

-l'articolo 10 (Procedure di affidamento dei contratti. Modifiche all'articolo 11 sexies "Centrale Unica di committenza" l.r. 3/1994) modifica l'articolo 11 sexies per rivedere la disciplina che gli ATC sono chiamati a rispettare nell'affidamento dei contratti e stabilendo che possano ricorrere ad una centrale di committenza oppure avvalendosi di una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

-l'articolo 11 (Attività dell'ATC. Modifiche all'articolo 12 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 12 comma 1 nel modo seguente:

-introduce la lettera e bis) stabilendo che l'ATC provvede alla realizzazione di centri di sosta e alla stipula di convenzioni con centri di lavorazione delle carni;
-modifica la lettera h) stabilendo che l'ATC determina ed eroga, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale (e non più stabilite dal piano regionale in quanto dopo il riordino il piano regionale ha solo natura di atto di pianificazione) i contributi per gli indennizzo dei danni;
-modifica la lettera j) stabilendo che l'ATC propone alla Regione l'istituzione, la revoca e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;
-introduce la lettera l bis) stabilendo che l'ATC collabora allo svolgimento delle attività collegate alle richieste di controllo di cui all'articolo 37.

E' introdotto anche il comma 1 bis che stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) può contribuire alla svolgimento dell'attività di cui al comma 1, lettera e bis).

-l'articolo 12 (Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 3/1994) introduce l'articolo 12 bis prevedendo che la Giunta regionale sia autorizzata ad attivare con deliberazione un fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC che, per motivi eccezionali debitamente giustificati, si trovino in difficoltà finanziarie.

-l'articolo 13 (Controllo sostitutivo. Modifiche all'articolo 13 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 13 adeguandolo alla modifica introdotta all'articolo 11 bis.

-l'articolo 14 (Accesso agli ATC. Modifiche all'articolo 13 ter comma 4 bis) l.r. 3/1994) modifica l'articolo 13 ter comma 4 bis dimezzando (dal 10% al 5%) la quota che gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla l.r. 70/2019.

-l'articolo 15 (Coordinamento degli ATC. Modifiche all'articolo 13 quater l.r. 3/1994) modifica l'art. 13 quater introducendo il comma 3bis che prevede che i Presidenti degli ATC costituiscono il coordinamento degli ATC della Regione Toscana nominando il coordinatore e un coordinamento per un massimo di tre membri , per un periodo di tempo del mandato pari alla durata dei Comitati di Gestione. Il coordinamento degli ATC ha funzioni di raccordo e di consultazione con la Regione Toscana.

-l'articolo 16 (Zone di protezione. Modifiche all'articolo 14 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 14 introducendo il comma 3 bis stabilendo che per la gestione delle zone di protezione la Regione può avvalersi degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nella zona. Nel caso in cui le zone ricadano in terreni demaniali, la gestione avviene d'intesa con l'ente competente.

-l'articolo 17 (Oasi di protezione. Modifiche all'articolo 15 commi 7,8 e 9 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 15 comma 7 stabilendo che qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati, gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale l.r. 10/2010.

Il comma 8 viene modificato stabilendo che per la gestione delle oasi di protezione la Regione può avvalersi attraverso specifiche convenzioni degli ATC.

Il comma 9 viene modificato introducendo una specifica per le attività di controllo della fauna selvatica.

-l'articolo 18 (Zone di ripopolamento e cattura. Modifiche all'articolo 16 commi 2 e 3 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 16 comma 2 stabilendo che le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla struttura regionale competente, sentiti gli ATC.

Il comma 3 è modificato prevedendo che qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati, gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 10/2010.

-l'articolo 19 (Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all'articolo 17 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 17 inserendo il comma 3bis che stabilisce i Centri pubblici possono essere gestiti in collaborazione con gli enti cui è affidata la gestione e gli ATC tramite specifiche convenzioni. Le spese sostenute dagli ATC sono imputabili alle attività di immissione di fauna selvatica di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).

-l'articolo 20 (Zone di rispetto venatorio. Modifiche all'articolo 17 bis commi 1,2, 5, 6 e introduzione del comma 8 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 17 bis:

- il comma 1 stabilendo che le zone di rispetto venatorio sono istituite dalla Giunta regionale.

-il comma 2 prevedendo che nelle zone di rispetto venatorio possa essere autorizzata dalla Giunta regionale la caccia oltre che agli ungulati anche alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza.

-il comma 5 stabilendo che qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati, gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 10/2010;

-il comma 6 prevedendo che la gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l'ATC costituisce per ogni zona di rispetto venatorio una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi rustici ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.

- al comma 8 si introduce la necessità di stabilire che le zone di rispetto venatorio siano considerate non vocate alla presenza degli ungulati.

-l'articolo 21 (Aziende agrituristico venatorie. Modifiche all'articolo 21 comma 9 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 21 comma 9 stabilendo che i piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste sono approvati dalla Giunta regionale.

- l'articolo 22 (Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani. Modifiche all'articolo 24 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 24 introducendo il comma 1 bis che prevede che le autorizzazioni delle aree di cui al comma 1, costituite sul territorio degli ATC, su richiesta degli ATC, possono essere sospese e temporaneamente restituite alla caccia programmata.

- l'articolo 23 (Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all'art. 25 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 25 comma 2 introducendo l'obbligo di notifica oltre che al Comune all'ATC.

- l'articolo 24 (Tabelle di segnalazione. Modifica all'art. 26 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 26 comma 2 eliminando i riferimenti alle altezze e distanze delle tabelle, mantenendo la disposizione che prevede che le tabelle siano poste in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue.

- l'articolo 25 (Esercizio della caccia. Modifica all'art. 28 l.r. 3/1994) modifica l'articolo 28 comma

4 prevedendo che l'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non comunica alla Regione la modifica che ha comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporta come scelta quella prevista al comma 3, lettera c);

- modifica il comma 7 stabilendo che per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale che può essere rilasciato sia cartaceo che in formato digitale. Quest'ultimo può essere reso obbligatorio dalla Regione per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori.

- l'articolo 26 (Gestione faunistico venatoria degli ungulati. Modifica all'art. 28bis l.r. 3/1994) modifica l'art. 28 bis stabilendo quanto segue: la gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi, anche potenziali ed ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche; la Giunta regionale, preso atto dei dati forniti dall'Osservatorio Faunistico Regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettera i) è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari; la Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate; nelle aree non vocate di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettera i) la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie; al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l'ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo a scalare, consentendo l'attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell'ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell'80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:

a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;

b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;

c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione..

Con regolamento regionale sono stabilite ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati, le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati, le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati e i criteri per l'abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.

Nelle aree di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1; nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 37.

- l'articolo 27 (Indennizzo dei danni. Modifica all'art. 28 ter l.r. 3/1994) modifica l'articolo 28 ter stabilendo che ai responsabili, concessionari o soggetti gestori delle aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 e degli istituti pubblici o privati, compete la determinazione e l'indennizzo dei danni alle produzioni agricole causati dalle specie ungulate. Ai soggetti che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo, approvati dalla Giunta regionale è imputato l'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.
- l'articolo 28 (Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifica all'art. 28 quater l.r. 3/1994) modifica l'art. 28 quater comma 1 per stabilire che la competente struttura regionale può riconoscere l'equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative.
- l'articolo 29 (Calendario venatorio. Modifica all'art. 30 l.r. 3/1994) modifica l'art. 30 introducendo il comma 8bis che prevede che fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, per la caccia agli ungulati effettuata sulla base di piani di prelievo approvati dalla Regione, è concesso il prelievo per cinque giorni alla settimana.
- l'articolo 30 (Divieti. Modifica all'art. 32 l.r. 3/1994) modifica l'art. 32 per correggere alcuni refusi.
- l'articolo 31 (Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifica all'art. 34 l.r. 3/1994) modifica l'art. 34 comma 6 introducendo la previsione secondo la quale gli appostamenti fissi realizzati all'interno delle aziende faunistiche venatorie di cui all'articolo 20 rispettano le distanze previste dal regolamento esclusivamente con riferimento agli appostamenti preesistenti esterni all'azienda, fermo restando il rispetto del limite di densità di cacciatori all'interno delle aziende definiti nel regolamento regionale.
- l'articolo 32 (Controllo della fauna selvatica. Modifica all'art. 37 l.r. 3/1994) modifica l'art. 37 comma 6 prevedendo la necessaria sostituzione del parere favorevole di I.N.F.S. con il parere favorevole di ISPRA.
- l'articolo 33 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 2009/147/CE. Modifiche all'art. 37 bis l.r. 3/1994) modifica l'art. 37 bis mediante introduzione del comma 2 ter che stabilisce che il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") per la diversa natura delle due attività.”
- l'art. 34 (Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Modifiche all'art. 38 l.r. 3/1994) modifica l'art. 38 comma 3 per specificare che anche gli ATC possono richiedere l'intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.
- l'art. 35 (Convenzioni. Modifiche all'art. 53 l.r. 3/1994) modifica l'art. 53 comma 3 stabilendo che copia delle convenzioni viene inviata alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze ai fini del coordinamento delle attività previsto all'articolo 51, comma 4.
- l'art. 36 (Annotazione delle infrazioni. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 3/1994)
La norma è volta ad adeguare le disposizioni vigenti in materia di annotazione delle infrazioni all'attivazione del tesserino elettronico.

- l'art. 37 (Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994)

La proposta contiene modifiche all'articolo 63 bis per la copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica introdotta all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994 e per la copertura della spesa derivante dalle modifiche introdotte agli articoli 5 bis, 12 comma 1 bis e 12 bis della l.r. 3/1994.